

STATUTO
IL MELOGRANO, CENTRO INFORMAZIONE MATERNITA' E NASCITA
APS

ART. 1
(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D.Lgs.117/2017 e s.m.i., del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del terzo Settore denominato:

IL MELOGRANO, CENTRO INFORMAZIONE MATERNITA' E NASCITA che assume la forma giuridica di associazione, apolitica, aconfessionale e a struttura democratica.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Associazione di promozione sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata in via automatica con l'acronimo "APS" e diventerà **"IL MELOGRANO, CENTRO INFORMAZIONE MATERNITA' E NASCITA - APS"**

L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di promozione sociale" dovranno essere utilizzati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'associazione ha sede legale in via Ca' Rezzonico, 46, nel comune di Bassano del Grappa (VI).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se operato all'interno del medesimo Comune, ma l'obbligo di aggiornare il Registro Unico Nazionale del Terzo settore nonché di comunicazione agli uffici competenti.

Condividendone le finalità, aderisce all'associazione nazionale "Il Melograno, Centri Informazione Maternità e Nascita".

ART. 2
(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare (con riferimento agli ambiti di cui all'art. 5, c. 1 del CTS) nei settori:

- di interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e di interventi, di servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (lettera a);
- dell'educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);

- dell'organizzazione e della gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);¹

La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sostenere a livello informativo ed educativo le donne, le coppie e le famiglie, anche allargate, in alcuna assenza di giudizio e discriminazione di sorta;
- contribuire alla trasformazione delle modalità con cui viene vissuta la maternità e la nascita, affinché i veri attori di questo evento possano ritrovare il ruolo di protagonista nel rispetto dei propri bisogni e delle proprie scelte, favorendo il benessere psicofisico di tutta la famiglia;
- promuovere un nuovo modo di accogliere e accompagnare nella crescita il bambino, che rispetti i suoi diritti e le sue esigenze come persona;
- promuovere sul territorio una genitorialità informata, consapevole, etica ed ecologica;
- diffondere informazioni aggiornate e basate sulle evidenze scientifiche riguardo tutte le tematiche del periodo perinatale;
- costituire una rete con le realtà pubbliche e private presenti nel territorio ed orientare le famiglie sulle opportunità già presenti, integrandole, ove opportuno, secondo il principio di sussidiarietà;
- promuovere e proteggere l'allattamento come modalità biologica di nutrire ed accudire il bambino e contribuire alla diffusione di una cultura ed una comunità amica dell'allattamento;
- orientare ed informare mamma e papà riguardo i diritti riconosciutigli per legge durante la gravidanza e il puerperio.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

creazioni di situazioni di accoglienza che favoriscano relazioni di apertura in cui le differenze non siano ostacolo ma una risorsa di crescita: cerchi di condivisione moderati da Operatrici della nascita de Il Melograno, sportelli di sostegno alla genitorialità ed ascolto, progetti di inclusione sociale per le fasce più sensibili, creazione di eventi di aggregazione, assistenza domiciliare.

- identificazione sul territorio delle risorse, delle criticità e progettazione di interventi, anche in collaborazione con istituzioni ed enti locali, volti a costruire una nuova consapevolezza su gravidanza, nascita, maternità, paternità e allattamento.

selezione, progettazione, e realizzazione di percorsi formativi ed informativi, la partecipazione a bandi su tematiche legate alla maternità, alla paternità, alla nascita, ai primi 3 anni di vita dei bambini e delle bambine, alla genitorialità, altro, anche in coprogettazione e accordo con altri enti del terzo settore e/o istituzioni pubbliche e private.

- Concretizzare momenti di analisi, progettazione e condivisione tra le varie realtà attive nel territorio, sia di appartenenza pubblica che privata, per sviluppare e mantenere una rete efficace per gli scopi preposti.
- Organizzazione di interventi e collaborazioni, anche con privati, volti alla trasformazione della genitorialità in un processo meno consumistico e più sobrio, etico, naturale ed ecologico, favorendo la riscoperta del valore delle relazioni familiari e sociali. Promozione di sane abitudini e consuetudini familiari e di utilizzo di prodotti a basso impatto ambientale.
- Organizzazione di eventi, convegni, congressi, tavole rotonde, open day, ecc.; diffusione di materiale informativo e promozionale, sia cartaceo che digitale coinvolgendo anche mezzi di comunicazione come giornali, radio e televisioni; organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento finalizzati al coinvolgimento dei soci nelle attività di informazione, per un cambiamento che nasca dal basso.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati/e dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale, rappresentate in Assemblea dei soci, dal Presidente pro tempore.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Nel caso in cui l'associato sia un'associazione di promozione sociale e/o altri enti del terzo settore e senza scopo di lucro, lo stesso sarà rappresentato dal legale rappresentante e avrà diritto ad un solo voto.

Il numero degli/le associati/e è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli/le associati/e)

Gli associati e le associate hanno pari diritti e doveri. Nello specifico, hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

E il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organi competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

Il/la volontario/a svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno del beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato/a)

La qualità di associato/a si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato/a può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato/a che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato/a può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART.10 (Gli organi sociali)

Sono gli organi dell'associazione:

- Assemblea degli/Ile associati/e
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Vicepresidente
- Organo di controllo, se obbligatorio per legge
- Organo di revisione, se obbligatorio per legge

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dai soci/e nel libro degli associati/e e in regola con il versamento della quota sociale ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun/a associato/a ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun/a associato/a può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. I componenti del Consiglio Direttivo non possono essere delegati.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazioni e l'espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dei/delle partecipanti.

I voti sono palesi.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto del Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il rendiconto o il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato delle revisioni legali dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costituito o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART.13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART.14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno cinquanta più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno cinquanta più uno degli associati.

ART.15 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, gestisce l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale corrisponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 componenti ad un massimo di 7 componenti.

Dura in carica per n.3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri sto è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dei/delle partecipanti. Al conflitto d'interesse degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua la deliberazione dell'assemblea,
- predispone il rendiconto o il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la revisione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'amministrazione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. ²

Il presidente dell'associazione è il presidente Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 16 (Il/la Presidente)

Il/la presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il/la presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il/la presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il/la Vicepresidente, nominato/a dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato in casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi movimento procedere ad atti di ispezione e di controllo, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritto anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono
- d) Il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzione;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs 117/2017 e s.m.i.

ART. 21
(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associanti.

ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23
(Bilancio o rendiconto per cassa)

Il bilancio di esercizio o rendiconto per cassa (nei termini previsti dalla legge) dell'associazione, è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio o rendiconto per cassa è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24
(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le amministrazioni pubbliche di cui l'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche la modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione dei volontari)

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non sia previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32
(Norma transitoria)

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Bassano del Grappa, 6 agosto 2024

Paolo Suiers

Carlo Pente

Monstophe Montador

Amelia

Clarice Vedovello

Ana Ana

Anna Kouda

AGENZIA DELLE ENTRATE

Bassano del Grappa

ATTO REG. I 19. 08. 2024

AL N 1832 SERIE 3

ESATTI € 200,00

MESENTI, 00

IL FUNZIONARIO (*)

ALESSANDRA RIVELLI

(*) Firma se delega del Direttore Provinciale pro tempore

